

Juris tantum - Diritto civile e commerciale **Approfondimenti 2015**

Unità 7, Lezione 3, par. 7, pag. 369

Limiti all'emissione di obbligazioni

L'emissione di obbligazioni può incontrare o non incontrare limiti in funzione del tipo di società che le emette.

Se la società è quotata sui mercati regolamentati e le obbligazioni sono ugualmente destinate a essere quotate su tali mercati, non vi è alcun limite alla loro emissione. Si presume, infatti, che gli investitori abbiano gli strumenti necessari per valutare l'effettiva garanzia offerta dalla società in base ai risultati complessivi della gestione e alla fiducia che questa riscuote sul mercato.

Se la società non è quotata sui mercati regolamentati, stabilisce l'**art. 2412** c.c., può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve. Questo rapporto serve a garantire un'equilibrata distribuzione del rischio d'impresa tra azionisti e obbligazionisti. Ma serve anche a offrire agli obbligazionisti una garanzia circa la reale possibilità della società di restituire il prestito alla scadenza convenuta.

Il limite tuttavia può essere superato:

- se le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili della società;
- se sono sottoscritte, per la parte eccedente il limite, da "investitori qualificati", come ad esempio le banche, che grazie alla loro professionalità possono ben valutare il rischio di una tale sottoscrizione.

Per prevenire frodi agli obbligazionisti, l'**art. 2413** c.c. dispone che nelle società non quotate:

- la riduzione volontaria del capitale sociale non può essere effettuata se in seguito a tale operazione il capitale e le riserve risultassero inferiori al valore delle obbligazioni in circolazione;
- se la riduzione è obbligatoria, in quanto causata da perdite di esercizio, non possono essere distribuiti utili finché l'ammontare del capitale sociale o delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.